

N. R.G. 1436/2018



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA**  
**SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Evelina Iaquinti  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1436/2018** promossa da:

██████████ C.F. ██████████ rappresentato e difeso dall'avv.  
██████████ presso il quale ha eletto domicilio

**ATTORE**

contro

██████████ **S.p.A.**, Codice Fiscale e P. IVA n° ██████████ rappresentata e  
difesa dall'Avv. ██████████ ed elettivamente domiciliata presso l'avv. ██████████  
██████████

**CONVENUTA**

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come indicato al verbale d'udienza di precisazione delle  
conclusioni.



### Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione regolarmente notificato il sig. ██████████ citava in giudizio ██████████ spa per *“accertare e dichiarare l'invalidità a titolo di nullità/annullabilità/inefficacia e/o illegittimità totale o parziale del contratto di apertura di credito mediante affidamento con scopertura sul c/c n. 100372370 oggetto del rapporto tra parte attrice e la banca, particolarmente in relazione alle clausole di determinazione e di applicazione degli interessi ultralegali, anatocistici, della Commissione di Massimo Scoperto e con riferimento a tutti costi, commissioni e spese applicate al conto.*

- *Accertare e dichiarare l'indebita percezione da parte della banca di interessi, delle commissioni di massimo scoperto, di commissione per utilizzi oltre la disponibilità fondi, delle commissioni di istruttoria veloce delle indennità di sconfinamento e similari;*

- *Accertare il reale saldo dare/avere tra correntista e banca relativamente al rapporto di c/c n. 100372370.*

- *Condannare, previa compensazione del rispettivo dare/avere la banca convenuta a corrispondere in favore della attrice le somme indebitamente addebitate sui conti correnti oggetto di causa”.*

Alla prima udienza del 23/10/2018, questo GU, verificata la regolarità della notifica nei confronti della convenuta ne dichiarava la contumacia.

Inoltre, a detta udienza, avendo rilevato d'ufficio la mancanza della condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 del dlgs 28/2010, assegnava all'attore termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione e rinviava per la prosecuzione all'udienza del 5/2/2019.

In data 1/2/2019 l'attore depositava telematicamente verbale di conclusione del procedimento di mediazione, avente esito negativo.

In pari data si costituiva in giudizio ██████████ spa, la quale eccepiva, in via pregiudiziale, l'improcedibilità della domanda in quanto la mediazione avrebbe dovuto svolgersi, come espressamente previsto dall'art. 4 del dlgs 28/2010, nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia, (e dunque Piacenza) mentre il verbale prodotto dalla controparte risultava sottoscritto in Milano.

Nel merito, ██████████ insisteva per il rigetto delle domande avversarie per difetto di legittimazione passiva ed in quanto inammissibili per evidenti carenze assertive e probatorie.

Così instaurato il contraddittorio, successivamente allo scambio delle memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva ritenuta matura per la decisione, senza la necessità di dar corso alla CTU richiesta dall'attore con la preliminare richiesta di ordine di esibizione delle documentazione bancaria alla convenuta.





L'udienza di precisazione delle conclusioni, originariamente fissata per il giorno 19/1/2021, veniva rinviata per la fruizione da parte della scrivente del periodo di congedo per maternità.

All'esito dell'udienza del 27/9/2022, fissata per la precisazione delle conclusioni e tenutasi nelle forme di cui all'art. 16 comma 1 e 2 Dl. 228 del 30/12/2021, conv. Con L. 25 febbraio 2022, n. 15), sulle conclusioni rassegnate dalle parti e previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc, la causa veniva così decisa.

\*\*\*\*\*

In via pregiudiziale, come correttamente eccepito dalla parte convenuta (ma, in ogni caso, trattasi di eccezione rilevabile d'ufficio), dev'essere dichiarata l'improcedibilità delle domande proposte dalla parte attrice per la mancata presentazione della domanda di mediazione presso un organismo territorialmente competente.

Come si è detto, infatti, alla prima udienza in data 23/10/2018 questo Giudice, rilevata ex officio l'assenza della condizione di procedibilità della domanda prevista dall'art. 5 dlgs 28/2010 ha assegnato all'attore il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.

Nel caso di specie parte attrice ha presentato la domanda di mediazione presso un organismo territorialmente incompetente e, precisamente, presso l'Organismo di Conciliazione Bancaria, con sede in via [REDACTED] Roma e l'incontro di mediazione si è svolto in Milano, come si evince da quanto indicato nel doc prodotto telematicamente dall'attore in data 1/2/2019.

In proposito, giova rammentare che l'art. 4, comma 1, D.lgs. n. 28/2018, dispone testualmente quanto segue: "1. *La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.*

*In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda.*

*Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza."*

Secondo il condivisibile orientamento di parte della giurisprudenza, la domanda di mediazione presentata unilateralmente dinanzi ad un organismo che non ha competenza territoriale non produce alcun effetto (cfr. in tal senso Tribunale Torino sez. I, 10/06/2022, n.2577 e Tribunale di Foggia 19 luglio 2021 n. 1831).

Tale competenza territoriale, infatti, è derogabile solo su accordo delle parti, che possono rivolgersi, con domanda congiunta, ad altro Organismo (cfr. Tribunale Torino sez. I, 10/06/2022, n.2577; Tribunale di Foggia 19 luglio 2021 n. 1831; Tribunale Ragusa, n. 496/2020; Tribunale Napoli, 14 marzo 2016; Tribunale Mantova, sez. II, n. 1049/2015; Tribunale Milano, 26 febbraio 2016; Tribunale Milano, sez. IX, 29/10/2013; Cass. civile n. 17480/2015).



Nel caso di specie, in mancanza di un espresso accordo delle parti, la domanda di mediazione avrebbe dovuto essere presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo di mediazione sito in Piacenza, quale luogo del giudice territorialmente competente per la presente controversia.

Da ciò consegue l'improcedibilità delle domande proposte dalla parte attrice.

Le ulteriori questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. "criterio della ragione più liquida", in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. Civile, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014 n. 26242; Cass. Civile, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014 n. 26243; Cass. civile, sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356).

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022.

### **PQM**

Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione ed istanza disattesa e/o assorbita così dispone:

- dichiara l'improcedibilità delle domande proposte da parte attrice;
- condanna la società attrice alla refusione in favore della convenuta delle spese processuali che liquida in Euro 3.387,00 per compensi, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge

Piacenza, 27 gennaio 2023

Il Giudice

dott. Evelina Iaquinti

